N.R.G. [redacted]/2018

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di

Luciana Sangiovanni	Presidente
Antonella Di Tullio	giudice
Damiana Colla	giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento introdotto da [redacted] **(CUI** [redacted]**)** rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Papa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palermo, via Fiume n. 6, come da procura allegata al ricorso telematicamente depositato

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato l'11.7.2018 [redacted], cittadina nigeriana, ha impugnato il provvedimento emesso il 21.11.2017 e notificato il 12.06.2018 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma le ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
L'Amministrazione resistente non si è costituita, nonostante rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 24.4.2019.
Il Pubblico Ministero non ha inviato osservazioni.
La ricorrente è stata ascoltata all'udienza del 23.10.2019 con riserva della decisione al collegio alla stessa udienza e termine per il deposito documentale sino al 10.11.2019.

1. La vicenda personale della richiedente ed i motivi del diniego
Nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione Territoriale, effettuata in data 21.11.2017, la ricorrente ha dichiarato: di essere cittadina nigeriana, nata nell'Edo State, dove ha sempre vissuto; di appartenere al gruppo etnico Estako e di professare la religione cristiana pentecostale; di aver lasciato il suo Paese nell'agosto 2016 e di essere arrivata in Italia nell'ottobre 2016; di essere stata per circa due settimane presso il centro di Fabrica, vicino Viterbo, finché il padre delle sue figlie non le aveva fatto lasciare il centro con la motivazione di dover comprare delle medicine e portandola successivamente a Palermo; che, ivi giunti, l'uomo le aveva detto che l'avrebbe aiutata a trovare lavoro, ma dopo tre settimane che era stata chiusa in casa, lo stesso le aveva detto che non

Firmato Da: COLLA DAMIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ee8b84775b4544623d0dfe4f386e59fe - Firmato Da: SANGIOVANNI LUCIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5501e7f3b7fa52805c7054a89516a73b

avrebbe potuto lavorare senza documenti e che quindi le avrebbe fatto conoscere delle altre ragazze per prostituirsi; che lei si era rifiutata ed aveva scoperto di non poter più rientrare nel centro di Viterbo, motivo per cui avevano avuto una lite; che l'uomo aveva telefonato al padre della donna in Nigeria, raccontandogli che lei si rifiutava di lavorare; che, dopo aver acquisito informazioni sulle procedure previste dall'ordinamento italiano, aveva chiesto all'uomo di recarsi insieme dalla Polizia e lui a quel punto le aveva proposto di fare un altro lavoro, chiedendo l'elemosina; che aveva iniziato ad elemosinare davanti ad un tabaccaio e nel frattempo l'uomo era sparito, mentre lei aveva continuato a vivere in quella casa a Palermo; che un ragazzo, al quale aveva raccontato la sua storia, le aveva suggerito di rivolgersi ad un avvocato, grazie al quale era riuscita a tornare a Viterbo e a recuperare i propri documenti; che successivamente, non avendo più la casa a Palermo, era andata a vivere Vereto, dove sta anche attualmente insieme ad una donna che lavora come domestica, mentre lei lavora saltuariamente come bracciante; di non avere più contatti con il padre delle figlie e non aver avuto più notizie su di lui; che entrambi i genitori sono vivi ed ha 13 fratelli e sorelle; di non essere sposata, ma di avere due figlie entrambe dallo stesso uomo che si trovano in Nigeria con i suoi genitori; di avere contatti con i suoi familiari; di aver frequentato la scuola fino a quella secondaria nel suo Paese, dove lavorava come stilista; di aver lasciato la Nigeria perché voleva migliorare la propria vita ed anche perché il padre delle figlie le aveva chiesto di raggiungerlo in Italia; che quest'ultimo aveva pagato ed organizzato il viaggio, che lei ha fatto insieme ad una cugina; di temere il rientro nel suo Paese in quanto l'uomo pretende da lei la restituzione dei soldi spesi per il viaggio; di non poterlo denunciare alla Polizia poiché hanno dei figli insieme e lui ha fatto sapere al suo pastore in Nigeria che lei è debitrice nei suoi confronti; che attualmente in Italia non c'è nessuno che vuole farla prostituire né che le chiede soldi.

La Commissione territoriale, senza mettere in dubbio la credibilità e la coerenza del racconto, ha rilevato la natura economica del motivo di espatrio e il carattere soggettivo del timore della ricorrente di rientrare in patria con riguardo all'impossibilità di denunciare il padre delle figlie.

Per tali ragioni, l'organo ministeriale non ha riconosciuto la protezione internazionale, non ritenendo che le circostanze riferite dalla ricorrente fossero riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra ed escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008.

Innanzi al Giudice, all'udienza del 23.10.2019, la ricorrente, confermando quanto precedentemente affermato, ha aggiunto: di essere nata ad Etsako e poi di essersi trasferita con una zia a Lagos, dove ha frequentato la scuola primaria; di essere tornata ad Etsako per la frequentazione della scuola secondaria e successivamente di essere andata a Benin City per imparare il lavoro in una sartoria/stilista, ma di non avere poi aperto un proprio negozio; che il nome del padre dei suoi figli è Stephen e non stanno più insieme; che la prima figlia ha 15 anni e la seconda 6, entrambe vivono con i suoi genitori e le sente ogni tanto; che il padre delle sue figlie era venuto in Italia prima di lei e, anche se non stavano più insieme, le aveva detto al telefono di raggiungerlo per riprovare a stare insieme ed a costruire un buon futuro per la loro famiglia; di aver accettato non avendo scelta, in quanto non lavorava e viveva con le figlie presso i genitori; di non essere partita per motivi economici, ma perché gliel'aveva richiesto l'uomo prospettandole un maggior benessere per le sue figlie.

Inoltre, aggiungendo ulteriori particolari rispetto a quanto riferito in Commissione, ha dichiarato: "*Sono arrivata quindi in Libia. Il mio compagno mi ha detto per mi sarei dovuta rivolgere telefonicamente per ogni questione economica a suo fratello e quindi non so nulla di come sia stato pagato il mio viaggio, io non ho dato soldi. Ho viaggiato in macchina e pick up ma non con suo fratello; lui mi aveva dato i riferimenti di persone alle quali rivolgermi per ogni tratto del percorso e così ho fatto senza pagare nulla. Sono arrivata in Italia ad ottobre, quindi non sono stata molto in Libia. In Libia era molto pericoloso per le strade e sono rimasta chiusa in una camera fino a quando mi hanno fatta imbarcare. Volevano violentarmi, ma io mi sono opposta e quindi mi hanno picchiata tanto, era notte, non so chi fossero. Mi hanno portato al mare per imbarcarmi, non so chi*

Firmato Da: COLLA DAMIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ee8b8475b4544623d0dfe4f386e59fe - Firmato Da: SANGIOVANNI LUCIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5501e7f3b7fa52805c7054a89516a73b

fossero le persone che mi hanno portata in macchina. Sono arrivata in un centro di accoglienza ma ci sono stata poco, è venuto il mio compagno a prendermi e sono uscita lui diceva che andavamo a comprare delle medicine visto che io non mi sentivo bene ma in realtà lui si è allontanato molto e poi mi ha detto, quando io chiedevo di tornare al centro, che si sarebbe occupato di trovarmi un avvocato per i documenti ed un lavoro. Poi lui mi ha detto che avrei dovuto prostituirmi per restituirgli le somme da lui spese per il viaggio e che avrei potuto fare solo quel lavoro visto che non parlavo italiano e che non avevo i documenti. Io mi sono rifiutata, non l'ho mai fatto, mi ha anche detto che potevo chiedere l'elemosina davanti ad un tabaccaio e così ho avuto modo di conoscere altre persone africane che mi hanno aiutata; ho conosciuto un uomo che mi ha aiutata a trovare un avvocato a Palermo che mi ha aiutata ad avere il permesso per richiesta di asilo. non ho più visto il mio compagno, lui chiamava la mia famiglia e minacciava i miei genitori dicendo che aveva speso tanto per farmi arrivare. Non ho mai pagato nulla a lui di quello che mi aveva chiesto (dice che aveva speso 10.000 euro). Ho lavorato in campagna nella zona di Palermo ed ora a Foggia senza contratto, una volta ho avuto un contratto di lavoro in un bar a Palermo per alcuni mesi. Adesso lavoro e vivo a Foggia, in una casa di campagna, mi vengono a prendere delle persone per portarmi al lavoro, per stare in casa pago circa 50 euro al mese, ci sono altre persone che ci vivono, ci sono molte camere, guadagno 4,22 euro l'ora. Vivo solo con quanto ricavo col lavoro in campagna, non lavoro tutti i giorni, il primo mese ho lavorato 17 giorni, lavoro 7/8 ore al giorno (lavoro anche nella fabbrica, anche 10/11 ore al giorno, dove dobbiamo sistemare i pomodori nelle scatole, tipo un magazzino/deposito), ho cominciato da poco, la domenica non voglio lavorare perché vado in chiesa. A volte riesco a mandare loro qualche piccola somma di denaro per la scuola".

2. La protezione accordabile

Dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente dinnanzi al Giudice emerge il coinvolgimento della stessa nella tratta della prostituzione avvenuto su adescamento del padre dei suoi figli, che l'ha convinta a raggiungere l'Italia prospettandole un futuro migliore per la loro famiglia.

Rispetto al racconto reso innanzi alla Commissione territoriale, la ricorrente ha aggiunto particolari determinanti che costituiscono alcuni tipici indicatori di tratta ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, secondo le nuove linee guida redatte dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati nel 2017 (https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2018/02/Linee-Guida-identificazione-vittime-di-tratta.pdf).

Tra questi, in particolare si riscontra la presenza dei seguenti indicatori, alcuni dei quali riconducibili proprio alle donne provenienti dalla Nigeria, vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale:

-il tragitto per la Libia, che presenta le caratteristiche tipiche delle organizzazioni criminali dedite alla tratta;

-la difficoltà di riferire i dettagli del viaggio innanzi alla Commissione;

-il mancato pagamento del viaggio;

-la poca chiarezza relativamente al luogo di sbarco in Italia;

-la presenza di un partner di cui la richiedente riferisce poco, con il quale non è sposata;

-l'assenza di una dimora fissa e l'ospitalità presso un'amica;

-la presenza irregolare in Italia da molto tempo (più di 3 anni);

-le parziali omissioni del racconto;

-la dichiarazione di provenienza da una famiglia numerosa (13 fratelli);

-le dichiarazioni poco precise rispetto alle tappe del viaggio;

-il passaggio da persona a persona a cui è stata affidata durante il viaggio senza pagare nulla.

La specificazione del racconto avvenuta in udienza nei termini suddetti, rispetto a quanto più genericamente riferito in sede amministrativa, non costituisce un elemento di valutazione negativa circa la credibilità e la coerenza della vicenda per un duplice motivo.

Firmato Da: COLLA DAMIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ee8b8475b4544623d0dfe4f386e59fe - Firmato Da: SANGIOVANNI LUCIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5501e7f3b7fa52805c7054a89516a73b

Da una parte, va osservato che già la Commissione territoriale non ha svolto rilievi in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese, ma ha ritenuto piuttosto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale; plausibilmente tale conclusione è stata determinata anche dall'omissione, nel racconto, di aspetti successivamente riferiti a questo giudice in sede di audizione, ciò che spiega anche il motivo per cui la ricorrente non sia stata indirizzata alle associazioni per la tutela delle vittime di tratta.
Per altro verso, va rilevato che le dichiarazioni rese in udienza sono apparse del tutto corrispondenti al racconto reso innanzi all'organo ministeriale, con profili di contraddittorietà quasi inesistenti; si è trattato piuttosto di aggiunte di alcuni particolari con specifico riferimento alle modalità e alle tappe del viaggio e con specificazione del passaggio per la Libia.
Al riguardo va osservato che, sempre secondo le linee guida dell'UNHCR, il racconto dei fatti che tipicamente costituiscono elementi della tratta degli esseri umani – come le modalità del reclutamento e le violenze subite – spesso è frammentato e parziale; infatti l'omissione e la contraddizione costituiscono, invero, indicatori di un vissuto di tratta da nascondere a cui si aggiungono le percezioni sollecitate dalla comunicazione non verbale (la postura, gli occhi bassi, le reticenze a specificare i dettagli del proprio trascorso).
Tuttavia, sia in Commissione che in sede giudiziale, la ricorrente ha comunque espressamente e lucidamente ammesso di essere stata vittima di tratta ai fini di sfruttamento sessuale, peraltro dichiarando di essere riuscita a sottrarsi al tentativo di prostituzione da parte dell'ex compagno, senza enfatizzare tale parte del racconto e narrando anzi la sua storia personale con coerenza e dovizia di particolari, innanzi a giudice delegato appartenente al suo stesso genere (circostanza, quest'ultima che costituisce una raccomandazione suggerita dalle linee guida Unhcr da applicare dell'esame dei richiedenti asilo vittime di tratta o presunte tali https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2018/02/Linee-Guida-identificazione-vittime-di-tratta.pdf).
Invero, l'aggiunta di elementi rilevanti del racconto della vittima di tratta deve ritenersi connaturale al senso di insicurezza, alla vergogna provata dalla richiedente, alla disistima personale, alla mancanza di fiducia negli altri causata da quanto subito ed alla difficoltà di relazionarsi su vicende profondamente personali con persone mai incontrate prima, non costituendo pertanto elemento rilevante ai fini del giudizio di credibilità.
Ebbene, ritiene il collegio che la storia personale della ricorrente sia credibile e caratterizzata da coerenza, specie per quel che concerne le informazioni sulla tratta di giovani ragazze nigeriane a fini sessuali di seguito riportate della quale la medesima risulta indubbiamente essere stata vittima.
Dalle fonti internazionali più accreditate risulta che le donne e le ragazze nigeriane, infatti, sono soggette a traffico sessuale in tutta Europa, dove sono sottoposte alla prostituzione forzata, mentre il governo della Nigeria non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione del traffico, anche se sta facendo sforzi per contrastarlo.
Come nel caso di specie, "***la maggior parte delle vittime viene da Benin City, capitale dello Stato di Edo*** *[...], oppure dai villaggi vicini [...]. Il reclutamento nelle aree rurali sembra più comune oggi che agli albori del fenomeno della tratta. Nelle aree rurali povere della zona di Benin City, i genitori tendono spesso a fare pressione sulle figlie giovani affinché contribuiscano al sostentamento della famiglia [...]. Le donne reclutate nelle aree rurali riferiscono di essere state portate in grandi città, in particolare a Lagos e Benin City [...]. Secondo quanto riportato da Plambech, «si stima che fino all''85 % delle nigeriane che vendono sesso in Europa sia partito da Benin [City], pur non essendo necessariamente questa la città di origine delle donne (Carling 2005; Kastner 2009; OIM 2011b). In effetti, in alcune zone di Benin [City], una città di circa un milione di abitanti, è difficile trovare una famiglia allargata in cui non vi sia una persona, in genere una donna, migrata in Europa (Kastner 2009)*" (v. report di Ottobre 2015 di EASO dal titolo "Nigeria-La tratta di donne a fini sessuali" al punto 1.4 profili delle donne trafficate).
Tra i fattori che maggiormente hanno dato impulso alla tratta di donne nigeriane verso l'Europa figurano le difficoltà economiche e le limitate possibilità di lavoro, a cui si aggiungono una serie di elementi concomitanti, quali l'analfabetismo, la discriminazione e la violenza subite dalle donne

Firmato Da: COLLA DAMIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ee8b84775b4544623d0dfe4f386e59fe - Firmato Da: SANGIOVANNI LUCIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5501e7f3b7fa52805c7054a89516a73b

nella società nigeriana, il venir meno di sistemi di sostegno, la volontà di voler aiutare i propri familiari, la corruzione ed in una certa misura talune credenze relative ad aspetti della religione africana tradizionale.
Inoltre, la perdita del sostegno della famiglia o della comunità sembra essere un tratto comune a molte donne trafficate.
Ciò, trova riscontro altresì in uno studio condotto nel Regno Unito e in Nigeria sulla tratta delle donne nigeriane (2012), dal quale si evince che: "*Le persone trafficate del nostro campione hanno avuto vite diverse ma hanno in comune un'esperienza scatenante o nell'infanzia, ad esempio l'essere rimaste orfane, che le ha portate ad essere prive dell'appoggio della famiglia o della comunità. A causa dell'accesso limitato all'istruzione, al lavoro o alla protezione dalla violenza, non erano in grado di mantenersi ed erano vulnerabili alle offerte di "aiuto" fatte dai trafficanti* [...]". "*In genere* ***le donne trafficate provengono da famiglie numerose, povere, disoccupate o sottoccupate, che si trovano ad affrontare difficoltà economiche*** *[...]*". (v. rapporto EASO cit.)
"*Nel 2009, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha stimato in 3800-5700 il numero annuo di vittime della tratta a fini sessuali provenienti dall'Africa occidentale, regione in cui la Nigeria rappresentava il principale paese di origine [...]. Più recentemente, nel rapporto globale sulla tratta di persone del 2014, l'UNODC osserva: «La tratta di giovani donne dalla Nigeria in Europa a scopo di sfruttamento sessuale è uno dei flussi di tratta più persistenti. Nel periodo 2007-2012, le vittime nigeriane hanno rappresentato stabilmente più del 10 % del numero totale di vittime individuate in Europa occidentale e centrale, il che fa di questo flusso transregionale il più importante di questa sottoregione» [...]. Durante il periodo di riferimento 2010-2012 (tre anni), Eurostat stima che la nazionalità nigeriana sia stata tra le prime cinque nazionalità non UE in termini di numero assoluto di vittime registrate della tratta di esseri umani nell'Unione europea [...] L'Italia e la Spagna sembrano essere le destinazioni principali delle nigeriane trafficate ...*" (EASO - European Asylum Support Office: Nigeria; Sex trafficking of women, October 2015, disponibile su ecoi.net; http://www.ecoi.net/file_upload/90_1445949766_2015-10-easo-nigeria-sex-trafficking.pdf).
Nel caso in esame la ricorrente, che è nata nell'Edo Stato ad Estako e si è trasferita con una zia a Lagos e successivamente a Benin City dove ha imparato il lavoro di stilista in una sartoria, ha, difatti, affermato di avere una famiglia di origine molto numerosa (13 fratelli) e, sebbene entrambi i genitori siano vivi, ha comunque manifestato la necessità di provvedere al mantenimento delle sue figlie dichiarando di mandare loro, quando possibile, un sostegno economico per la scuola, laddove in Nigeria non lavorava e viveva con le figlie presso i genitori, ragione che aveva determinato l'accettazione della ingannevole proposta dell'ex compagno, spinta dalla prospettiva di una migliore condizione economica e della ricostituzione del nucleo familiare.
Il padre delle figlie ha infatti sfruttato proprio tale necessità economica per convincerla a raggiungerlo in Italia e la ricorrente ha accettato l'offerta dell'uomo di venire in Europa, dove è riuscita a sottrarsi alla successiva richiesta di prostituzione formulata da parte dell'ex compagno, che tuttavia si rifiuta di denunciare alla polizia tanto in Italia quanto in Nigeria; la ragione del rifiuto dipende sia dal fatto che si tratta del padre delle sue figlie, sia dal manifestato timore di raccontare alle forze dell'ordine quanto le accaduto (paura connessa alla mancata restituzione della somma richiestale, per come espressamente riferito, essendosi sottratta al tentativo di sfruttamento).
Né l'età non proprio giovanissima della ricorrente all'epoca della vicenda di tratta (trentuno anni) appare in contrasto con la ricostruzione effettuata, atteso che nella particolare fattispecie in esame la tratta non è avvenuta da parte di persone sconosciute alla donna trafficata né di un'organizzazione criminale, ma dell'uomo che è il padre delle figlie, da lei conosciuto e nel quale riponeva legittimo affidamento quanto ad una migliore prospettiva di vita, il quale intendeva approfittare economicamente della situazione ed a prescindere dalla sua età, evidentemente ritenendo quest'ultimo che la medesima fosse ugualmente in grado, sia pur non giovanissima, di restituirgli il debito prostituendosi.

Firmato Da: COLLA DAMIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ee8b8475b4544623d0dfe4f386e59fe - Firmato Da: SANGIOVANNI LUCIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5501e7f3b7fa52805c7054a89516a73b

Analogamente, non appare in contrasto con la peculiarità della fattispecie di tratta in esame nemmeno la circostanza che non risulti effettuato dalla vittima un giuramento avente valore vincolante circa il suo silenzio, atteso che, verosimilmente, il padre delle figlie ha inteso sfruttare proprio il legame personale avuto con la vittima di tratta al fine di ottenerne il silenzio, come effettivamente avvenuto.
Ebbene, la specifica posizione delle vittime di tratta e, quindi, della ricorrente, è tutelata sia dalla normativa internazionale (tra cui il Protocollo delle Nazioni unite contro la tratta e la Convenzione di Istanbul del 2011), sia da quella europea (tra cui la Carta dei diritti fondamentali e la Direttiva 2011/36/UE), sia, infine, da quella nazionale (D.lgs. n. 251/2007, D.lgs. n. 142/2015 e D.lgs.n. 24/2014), alla luce delle quali la tratta delle donne costituisce atto di persecuzione di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e, se accertata la sua specifica riferibilità alla persona della richiedente, come nel caso di specie, costituisce il presupposto per il riconoscimento della più elevata forma di protezione internazionale.
In particolare, il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18 di attuazione della Direttiva europea 2011/95/UE, ha previsto espressamente le vittime di tratta tra le persone vulnerabili di cui all'art. 19, comma 2 D.Lgs. 251/200.
Ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, ratificata dall'Italia con legge n. 722/1954 "*è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese*".
Tale definizione è stata altresì ripresa dal D.lgs. n. 251 del 2007 che all'art. 7 specifica che gli atti di persecuzione possono assumere la forma, tra le altre, di *«atti specificatamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia»* (secondo comma, lett. *f)*.
Pertanto, deve ritenersi, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che l'odierna ricorrente, sebbene non sia stata costretta a prostituirsi una volta giunta in Italia, è stata comunque vittima di tratta e dunque **trattasi di un soggetto che teme, a ragione, di essere destinataria di una persecuzione personale e diretta per l'appartenenza a un gruppo sociale (nello specifico di genere in quanto donna), nella forma di «atti specificatamente diretti contro un genere sessuale» (art. 7, comma secondo, lett. f, d.lgs. 251/2007) e deve pertanto per tale motivo esserle accordato lo status di rifugiato**.
Non rileva, al riguardo, che i responsabili dell'atto di persecuzione siano soggetti privati, in quanto, ai sensi dell'art. 5, lett. c, D.lgs. 251/2007, responsabili della persecuzione possono anche essere "soggetti non statuali" se le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio "non possono o non vogliono fornire protezione" adeguata ai sensi dell'art. 6, comma 2 (Cass. n. 25873 del 18/11/2013).
Sebbene, infatti, il quadro normativo ed istituzionale nigeriano preveda forme di tutela a favore delle vittime di tratta, tali misure, considerata anche l'incidenza e l'estensione del fenomeno nel Paese, non sono risultate idonee a scongiurare il fenomeno rappresentato ed il rischio ad esso connesso, stante anche la generalizzata corruzione delle forze di polizia del paese.
Alla luce delle considerazioni che precedono, può, procedersi al riconoscimento in capo alla richiedente dello status di rifugiato.

3.Sulle spese di lite

La natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di questo nel processo, inducono a dichiarare irripetibili le spese di lite del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara il diritto di [redacted], allo status

Firmato Da: COLLA DAMIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ee8b8475b4544623d0dfe4f386e59fe - Firmato Da: SANGIOVANNI LUCIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5501e7f3b7fa52805c7054a89516a73b

di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del D.lgs. n. 251/07;

- dispone trasmettersi gli atti all'autorità competente ai sensi dell'art. 17, comma 2, D.lgs. n. 142/2015 e dell'art 18 D.lgs n. 286/1998 ai fini dell'applicazione del programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale per le vittime di tratta;
- dichiara le spese di lite irripetibili.

Cosi deciso in Roma, il 29.4.2020.

(Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Teresa Pia Farina M.O.T.)

Il Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni

Firmato Da: COLLA DAMIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ee8b8475b4544623d0dfe4f386e59fe - Firmato Da: SANGIOVANNI LUCIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5501e7f3b7fa52805c7054a89516a73b